

Testamento e donazioni con i limiti posti dalla quota di legittima

Il Codice civile riserva necessariamente (e cioè senza possibilità di eccezioni) a determinati, strettissimi congiunti, detti “legittimari” o “eredi necessari” (si tratta del coniuge o del partecipante a un'unione civile, dei discendenti e, in mancanza di discendenti, degli ascendenti), una rilevante quota dell'asse ereditario, che il de cuius durante la sua vita non può intaccare, né con donazioni, né con la redazione di un testamento, nel quale i congiunti siano preteriti (cioè dimenticati) o addirittura diseredati.

Il legislatore, in questo caso, è stato mosso dall'intento di tutelare determinati soggetti che hanno avuto con il defunto rapporti di stretta familiarità, impedendo che, con donazioni o disposizioni testamentarie, il de cuius possa preferire chiunque, attendendo alle aspettative dei suoi congiunti più stretti. Nell'effettuare donazioni, e nel redigere il proprio testamento, il de cuius è dunque pienamente libero solamente con riguardo ad una quota del suo patrimonio (chiamata “quota disponibile”, in contrapposizione a quella destinata necessariamente ai suoi stretti congiunti, e perciò denominata “quota riservata” o “legittima”): insomma, la sua volontà di destinare beni ad estranei è pur sempre esprimibile, seppure assai compressa.

Beninteso, le donazioni e il testamento che ledano i diritti dei legittimari (o eredi necessari) non sono invalidi o inefficaci: questi atti restano pienamente validi fino al momento in cui l'erede legittimario pretermesso (cioè dimenticato) o leso o diseredato risulti vittorioso nel giudizio promosso sperando la cosiddetta “azione di riduzione” delle donazioni o delle disposizioni testamentarie lesive della quota di legittima, al fine di conseguire appunto la quota a lui spettante.

I legittimari

Come detto, gli eredi necessari spesso sono individuati anche con il termine di “legittimari”; a tal fine occorre prestare molta attenzione, in quanto i legittimari non vanno confusi con gli eredi “legittimi”, e cioè coloro che succedono al defunto qualora questi non lasci un testamento (e che si chiamano eredi “legittimi” perché sono individuati dalla legge, in assenza di una indicazione testamentaria del de cuius).

Le persone a favore delle quali la legge riserva una quota di eredità sono, come già accennato: il coniuge (cui è parificato il partecipante a una unione civile), i discendenti e, in mancanza di discendenti, gli ascendenti.

La legge riserva al coniuge (o al partecipante a una unione civile) la metà del patrimonio del de cuius, se non vi è concorso con i figli. La quota riservata al coniuge (o al partecipante a una unione civile) si riduce infatti in caso di concorso con i figli e precisamente:

a un terzo del patrimonio nel caso di concorso con un solo figlio;

a un quarto nel caso di concorso con più figli.

Nel caso di concorso con ascendenti, la quota del coniuge (o del partecipante a una unione civile) rimane invece sempre pari alla metà dell'asse ereditario.

Al coniuge (o al partecipante a una unione civile) superstite, anche se concorre con altri chiamati, sono poi sempre riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano.

A favore dei figli, se non vi è concorso con il coniuge (o il partecipante a una unione civile), è riservata la metà del patrimonio se il genitore lascia un figlio solo; se i figli sono più di uno, è loro riservata una quota di due terzi del patrimonio ereditario da dividersi in parti uguali. Gli ascendenti (genitori, nonni, bisnonni) sono eredi necessari qualora il defunto non lasci figli. Essi hanno diritto ad un terzo del patrimonio ereditario. Se peraltro esiste una pluralità di ascendenti, la quota che complessivamente è loro riservata si ripartisce secondo il seguente criterio: per una metà succedono gli ascendenti della linea paterna e per l'altra metà gli ascendenti della linea materna. Se, infine, gli ascendenti non sono di egual grado, l'eredità è devoluta a quello di grado più vicino al defunto, senza distinzione di linea.

L'azione di riduzione

Come sopra anticipato, può dunque accadere che il testamento o le eventuali donazioni fatte in vita dal testatore ledano i diritti dei legittimari (o eredi necessari). In questo caso, sia il testamento che le donazioni saranno pur sempre atti validi ed efficaci. Tuttavia, il legittimario, dimenticato nel testamento o leso nella sua quota di legittima per effetto di donazioni o di disposizioni testamentarie, può (dopo la morte del de cuius) agire in giudizio con la cosiddetta “azione di riduzione” delle donazioni o delle disposizioni del testamento che ledono la sua quota di legittima, per ottenere la quota di legittima spettantegli. Va sottolineato che i soggetti legittimati a proporre l'azione di riduzione non possono rinunciare al diritto di proporla, finché colui della cui eredità si tratta è ancora in vita, né con dichiarazione espressa, né prestando il loro assenso alla donazione. Possono solo prestare acquiescenza alla donazione compiuta, quando il donante sia già deceduto.

L'azione di riduzione è soggetta alla prescrizione ordinaria decennale, decorrente dall'apertura della successione (la

successione si apre nel momento della morte della persona della cui eredità si tratta): pertanto, una donazione lesiva può essere impugnata fino al decimo anno successivo alla morte del donante.

L'esito vittorioso dell'azione di riduzione provoca anzitutto la riduzione delle disposizioni testamentarie (in modo proporzionale, salvo diversa volontà del testatore); successivamente, si riducono le donazioni, partendo dall'ultima in ordine di tempo e via via risalendo a quelle precedenti. La legge presume infatti che siano lesive della legittima le donazioni di data più recente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Angelo Busani

Ho 29 anni e faccio parte di una famiglia composta da quattro persone: mio padre, mia madre e mio fratello di 16 anni.

Sto per sposarmi e mio padre intende, per l'occasione, donarmi un appartamento dove stabilire la residenza della mia nuova famiglia. Lavoro in banca e un collega mi ha detto che la donazione è sconsigliabile perché può comportare in futuro molti problemi. È davvero un errore procedere, in un caso come il mio, con una donazione? Mio padre ha replicato dicendo che, quando mio fratello sarà maggiorenne, effettuerà a suo favore una donazione di pari valore, in modo che i due figli siano trattati allo stesso modo. È una strategia corretta?

L.L. - Cosenza